

**Proponente****ITALPLAST S.a.s.****Sede Legale**Via Enrico Mattei, 4
31055 Quinto di Treviso (TV)**Ubicazione impianto**Via Enrico Mattei, 4
31055 Quinto di Treviso (TV)

Foglio 14 - Mappali 536,338 - Censuario Comune di Quinto di Treviso

Progetto**RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE
ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI
RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI****Procedura di verifica di assoggettabilità a
VIA ex Art. 13 L.R. 4/2016****Oggetto****ALLEGATI DOCUMENTALI****Redattore****Proponente****Studio Tecnico Arch. Matteo DIANESE**P.za Rizzo, 51/1 - 30027 San Donà di Piave (VE) Tel 0421222553 - Fax 04211880213 Web: www.studiodianese.it
E-Mail: m.dianese@studiodianese.it - E-Mail certificata: m.dianese@pec.it - Account Skype: mdianese

Pratica Prot. N. 025.18-169.An Revisione N. Rev.0 - Giugno 2018 - Nome file Progetto_v0.1.dwg

ELENCO ALLEGATI DOCUMENTALI

1. D.D.P. 709/2008 del 14/10/2008 – Prot. 97844/2008
2. D.D.P. 12/2009 del 08/01/2009 – Prot. 1967/2009
3. D.D.P. 258/2007 del 17/04/2007 – Prot. 36350/2007
4. Contratto di locazione dell'area d'impianto



PROVINCIA DI TREVISO

SETTORE Ambiente/Pianificazione Territoriale

Prot. N° 2008/0098003

Treviso, 15/10/2008

Pratica. N° 2007/1918

Resp. Procedimento: Michela Milan (0422 656777)

Resp. Istruttoria: Elena Sartori (0422 656782)

OGGETTO: ITALPLAST snc - Autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi sito in Comune di Quinto di Treviso. D.Lgs. 152/2006, L.R. 3/2000.

RACCOMANDATA A/R
(solo al 1° indirizzo)



Spett.le ditta ITALPLAST S.N.C.
di Verbicaro Geppino & C.
Via E. Mattei, 4
31055 QUINTO DI TREVISO (TV)

e p.c.

Spett. Comune di QUINTO DI TREVISO
Piazza Roma, 2
31055 QUINTO DI TREVISO (TV)

Spett.le A.R.P.A.V.
Dipartimento Provinciale di Treviso
Viale Trento e Trieste, 27/a
31100 Treviso (TV)

Spett.le A.R.P.A.V.
Osservatorio Regionale Rifiuti
Via Baciocchi, 9
31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)

Spett. REGIONE VENETO
DIREZIONE REGIONALE TUTELA AMBIENTE
Palazzo Linetti-Calle Priuli
30100 VENEZIA (VE)

Si trasmette, in allegato, il decreto relativo all'oggetto.

Si informa, altresì, che avverso il citato decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di 60 e 120 giorni, decorrenti dal ricevimento della presente comunicazione.

Il Sig. Sindaco in indirizzo è invitato ad esporre all'albo copia del presente provvedimento.


Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

dott. CARLO RAPICAVOLI

DOC:P/0006QH

pag. 1 di 1



Atto T0APF4

Settore T Ambiente/Pianificazione Territoriale

Servizio AU Ecologia e ambiente

U.O. 0030 Rifiuti e Cave

Ufficio TSUS Uff. Controllo Suolo e Sottosuolo

C.d.R. 0023 Ecologia ed Ambiente



Autorizzazione impianto

N. Reg. Decr. 709/2008 Data 14/10/2008

N. Protocollo 97844/2008 2

Oggetto: ITALPLAST snc - Autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi sito in Comune di Quinto di Treviso D. Lgs. 152/2006, L.R. 3/2000.

IL DIRIGENTE

PRESO ATTO che la ditta Italplast s.n.c., con sede legale in Via E. Mattei, 4 - in Comune di Quinto di Treviso (TV) opera in procedura semplificata con iscrizione al n.727 del registro provinciale ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 22/97 presso l'impianto di Via E. Mattei, 4/6 a Quinto di Treviso (TV) per le tipologie e le relative attività di recupero indicate nella tabella riportata nell'allegato 1 al presente provvedimento;

VISTA la richiesta della ditta assunta al prot. n.45103/2006 del 05/07/2006 di autorizzazione ordinaria all'esercizio per il medesimo sito e per la stessa attività



di recupero di cui sopra, formulata ai sensi dell'art.210 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art.11 del D.M. 5/2/98, come modificato dal D.M. 186/06;

VISTE le note del 15/05/2007, prot. n.43951 con cui questa Amministrazione ha richiesto integrazioni alla ditta per il procedimento di passaggio dal regime semplificato all'autorizzazione ordinaria;

VISTE le integrazioni inviate dalla ditta con nota del 31.10.2007, acquisita al prot. n.98889/2007 del 06/11/2007 e in forma definitiva con nota del 14/07/2008, prot. n.72744/2008;

VISTA la comunicazione del 03/09/2008, assunta al prot. n.85547/2008 del 05/09/2008, che specifica i quantitativi massimi in stoccaggio e di trattamento;

VISTO che la ditta opera nell'area identificata dai mappali 536 e 116/i del Foglio B/8 del censuario del Comune di Quinto di Treviso;

RITENUTO di autorizzare la ditta ad operare in regime ordinario ai sensi dell'art.210 del D.Lgs. 152/2006 per le operazioni di messa in riserva (R13) e di recupero ai fini della produzione di materia prima secondaria (R3);

VISTO il D.D.P. 258 del 17/04/2007 con cui la ditta è stata autorizzata alle emissioni in atmosfera;

VISTA l'istruttoria del 22/09/2008 condotta dall'Unità Operativa Gestione Rifiuti Urbani e Procedure semplificate;



VISTA la D.G.R.V. n. 2528 del 14/07/1999, che prescrive per le attività di recupero di rifiuti la presentazione di una polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento e una fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dei costi di recupero o smaltimento di rifiuti e dei costi necessari per la bonifica dell'area e delle installazioni;

VISTO che l'importo della fideiussione di cui sopra per lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi è stato rivalutato da ultimo al 31/12/2007, secondo l'indice ISTAT, a 124 Euro/ton;

VISTO che la ditta ha trasmesso con nota del 31/11/2007, assunta al prot. n. 98889/2007 del 06/11/2007 la nomina del responsabile tecnico nella persona del titolare Verbicaro Geppino;

VISTI il D.Lgs. 152/06, la L.R. 3/2000 e la Del. Com. Int. Del 27.07.1984;

VISTO il DM 5/02/1998 come modificato dal DM 186/2006;

VISTO il Piano di Classificazione Acustica del Comune di Quinto di Treviso;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e il Regolamento Provinciale di Organizzazione;

DECRETA

ART. 1 - La ditta ITALPLAST s.n.c., con sede legale in Via E. Mattei, 4 - 31055 Quinto di Treviso (TV), C.F. 02866940246, è autorizzata all'esercizio dell'impianto di



selezione/recupero di rifiuti speciali non pericolosi sito in Via E. Mattei, 4/6 - 31055 Quinto di Treviso (TV), in un'area censita catastalmente al foglio B/8, mappali 536 - 116/i.

ART. 2 - La presente autorizzazione ha validità dieci anni, fino al 13/10/2018.

ART. 3 - La ditta è autorizzata a svolgere attività di messa in riserva (R13) e recupero (R3) per la produzione di materie prime secondarie, in conformità al D.M. 5/2/98, dei rifiuti speciali non pericolosi ascrivibili ai seguenti codici CER, suddivisi per tipologia, nel rispetto delle limitazioni, qualora indicate:

tipologia rifiuti cartacei:

- 150101 imballaggi in carta e cartone;
- 150105 imballaggi in materiali compositi. Prescrizioni: limitatamente a materiali cartacei;
- 150106 imballaggi in materiali misti;

tipologia rifiuti plastici:

- 020104 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi);
- 070213 rifiuti plastici;
- 120105 limatura e trucioli di materiali plastici;
- 150102 imballaggi in plastica;
- 160119 plastica;
- 160216 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215;



- 160306 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305. Prescrizioni: limitatamente a materiali plastici;

- 170203 plastica;

- 191204 plastica e gomma.

ART. 4 - La ditta è autorizzata a svolgere attività di sola messa in riserva (R13) dei rifiuti speciali non pericolosi ascrivibili ai seguenti codici CER:

tipologia rifiuti vetrosi:

- 101112 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111;

- 150107 imballaggi in vetro;

- 160120 vetro;

- 170202 vetro;

- 191205 vetro;

- 101112 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111.

ART. 5 - La quantità massima di rifiuti conferibili all'impianto è di 6100 t/anno, così ripartiti:

- 5200 t/a di rifiuti specificati all'art.3 e avviabili a recupero effettivo (R13-R3) presso l'impianto;

- 800 t/anno di rifiuti destinati alla sola messa in riserva (R13), specificati all'art.4;

ART. 6 - La quantità massima complessiva di rifiuti messi in riserva, presenti istantaneamente all'impianto è pari a





1000 t, corrispondenti a un volume massimo di 1499 mc, così suddivisi:

- tipologia di rifiuti cartacei: 25 t pari a 50 mc adottando un peso specifico apparente 0,5 t/mc;
- tipologia di rifiuti plastici: 675 t pari a 1350 mc adottando un peso specifico apparente pari a 0,5 t/mc;
- tipologia di rifiuti vetrosi: 310 t pari a 99 mc adottando un peso specifico apparente 3 t/mc.

ART. 7 - L'esercizio dell'attività deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art. 178, comma 2, del D.Lgs. 152/06, nonché nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) la quantità massima di rifiuti trattati giornalmente è pari a 25 t/g;
- b) le aree ove si svolgono le attività di ricezione, deposito e lavorazione devono essere mantenute distinte tra loro e identificabili mediante idonee segnaletiche;
- c) i rifiuti di cui all'art.3 destinati alla messa in riserva e al recupero effettivo presso l'impianto devono essere stoccati separatamente per singola tipologia e identificati con idonea segnaletica;
- d) i rifiuti di cui all'art.4 destinati ad esclusiva messa in riserva devono essere depositati separatamente dai rifiuti del ciclo di recupero e dalle MPS e inoltre devono essere stoccati separatamente per singolo CER e



identificati con idonea segnaletica;

e) i rifiuti destinati alla sola messa in riserva devono essere avviati ad operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione. I rifiuti prodotti devono essere avviati all'impianto di destino entro un anno dalla loro produzione;

f) i rifiuti messi in riserva ed esitati dalle operazioni di recupero posti in area esterna devono essere depositati in contenitori appositi, protetti dal dilavamento meteorico e identificabili mediante segnalazione;

g) devono essere rispettate le norme tecniche, di sicurezza e di igiene previste dalla legislazione vigente e dai regolamenti comunali e deve essere garantita una costante pulizia dell'area;

h) devono essere rispettati i limiti di rumore stabiliti per le zone industriali dal Piano di Classificazione Acustica del Comune di Quinto di Treviso;

i) il titolare dell'impianto è tenuto a porre in atto misure e provvedimenti di sicurezza antincendio ai sensi della normativa di settore vigente.

ART. 8 - La gestione e le modalità di stoccaggio dei rifiuti autorizzati devono avvenire in conformità a quanto descritto nella relazione tecnica allegata alla nota del 31/10/2007, assunta al prot. n. 98889/2007 del 06/11/2007, e al lay-out impiantistico inviato con nota del 15/05/2008,



prot. n.52278/2008 del 19/05/2008 che recepisce le prescrizioni dei VV.FF. (Tavola 1 PI allegata al presente provvedimento).

ART. 9 - I prodotti dell'attività di recupero possono essere commercializzati, in quanto materia prima secondaria o prodotto finito, solo se rispondenti alle specifiche dettate dal D.M. 5/2/98 o a successiva norma tecnica emanata ai sensi dell'art. 181-bis del D.Lgs. 152/2006. La ditta deve tenere a disposizione dell'autorità di controllo le verifiche tecniche sulle Materie Prime Secondarie (MPS) prodotte.

ART. 10 - La ditta deve eseguire i controlli di processo secondo le modalità descritte nel programma di controlli trasmesso dalla medesima e richiamati in premessa ed inoltre deve provvedere a:

a) verificare che il campionamento e l'analisi dei rifiuti in ingresso avvengano secondo le seguenti modalità:

- per il campionamento dei rifiuti si devono applicare le norme UNI 10882;

- per la caratterizzazione del rifiuto e l'attestazione della non pericolosità devono essere effettuate analisi che attestino i requisiti del rifiuto stabiliti dal D.M. 5/2/98 e s.m.i., qualora specificati, in riferimento alle tipologie 2.1, 6.2;

- per le analisi, si devono applicare metodiche



standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;

- il campionamento e le analisi vanno effettuati in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e successivamente ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione del rifiuto;

b) respingere i carichi non conformi; il titolare dell'impianto di recupero deve gestire il rifiuto non conforme con idonea procedura volta ad evitare il reiterarsi dei casi di conferimento anomalo e il rischio ambientale ed assicurarsi del corretto smaltimento del rifiuto; in particolare:

- deve essere posto in aree di stoccaggio esclusivamente dedicate, realizzate al coperto e dotate degli opportuni sistemi di sicurezza, quali il bacino di contenimento, estintori e materiali assorbente;

- deve essere messo in carico sul registro utilizzando il CER più appropriato, specificando nelle annotazioni che si tratta di un rifiuto rinvenuto occasionalmente in una partita di rifiuti ritirata ed il produttore (cliente) deve essere informato dell'accaduto.

ART. 11 - Ai fini delle elaborazioni statistiche condotte dall'Osservatorio provinciale sui Rifiuti, la ditta deve trasmettere allo stesso, in formato elettronico





all'indirizzo osservatoriorifiuti@provincia.treviso.it, un resoconto semestrale in cui si riportano:

- i quantitativi in t dei rifiuti in ingresso e in uscita dall'impianto suddivisi secondo i codici CER e le operazioni condotte sugli stessi presso l'impianto;
- i quantitativi in t delle materie prime secondarie e dei prodotti finiti e destinazioni degli stessi suddivisi per settori di attività;
- nominativo azienda, indirizzo della sede operativa, attività ed operazioni di recupero effettuate, estremi autorizzativi degli impianti destinatari dei rifiuti in uscita dall'impianto; i resoconti, a partire dalla data di autorizzazione, devono essere presentati entro il mese successivo al periodo semestrale di attività.

ART. 12 - La ditta è tenuta a presentare alla Provincia, entro sessanta giorni dal ricevimento del presente decreto, una polizza fideiussoria avente validità almeno pari a quella dell'autorizzazione più sei mesi e di importo di 124.000,00 euro (centoventiquattromila/00 euro) stilata secondo il fac-simile scaricabile dal sito internet della Provincia. Le Polizze non conformi in ogni parte al fac-simile vengono rigettate. La ditta deve inoltre, sempre entro lo stesso termine, produrre una polizza di responsabilità civile inquinamento avente validità almeno pari a quella dell'autorizzazione e di valore pari a



2.582.000,00 euro (duemilionicinquecentottantaduemila/00 euro). La ditta potrà presentare garanzie finanziarie ridotte, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 152/2006, allegando il documento attestante la certificazione EMAS o UNI EN-ISO 14001:2004.

ART. 13 - La ditta è cancellata dal Registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi a partire dalla data di presentazione a questa Amministrazione delle garanzie finanziarie di cui all'articolo precedente.

ART. 14 - Nel caso di variazione del tecnico responsabile dell'impianto, la ditta deve tempestivamente comunicare a questa Amministrazione il nuovo nominativo, con esplicita nota di accettazione da parte dell'incaricato e attestazione di idonee conoscenze tecniche.

ART. 15 - La ditta deve tenere appositi quaderni di registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti, così come previsto dall'art.28, comma 2, della L.R. 3/2000.

ART. 16 - Il presente atto, rilasciato ai sensi dell'articolo 210 del D.Lgs. 152/2006, non sostituisce visti pareri e concessioni, nonché eventuali altri atti autorizzativi, necessari al fine della gestione dell'impianto. Pertanto la presente autorizzazione è



accordata facendo comunque salvi eventuali diritti di terzi
nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni
di competenza di altri Enti.

ART. 17 - La presente autorizzazione potrà essere sospesa,
modificata o dichiarata decaduta, nei casi previsti
dall'art. 35 della L.R. 3/2000.

ART. 18 - Il presente provvedimento va trasmesso alla
ditta, alla Regione Veneto, all'ARPA di Treviso, al Comune
di Quinto di Treviso, all'Osservatorio Regionale Rifiuti e
Compostaggio di Castelfranco Veneto e va affisso all'albo
della Provincia ed a quello del Comune.



Deft. Carlo Rapicavoli



ITALPLAST S.N.C.
IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI
IN COMUNE DI QUINTO DI TREVISO, VIA MATTEI 4/6.

ALLEGATO 1 - Elenco delle attività di recupero di cui alla iscrizione n. 727 al registro delle ditte che recuperano rifiuti in procedura semplificata.

Tipologia	Attività di recupero	Operazione di recupero	Caratteristiche delle materie prime secondarie
1.1 Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi	1.1.3 b)	R13-R3	1.1.4 b)
2.1 Vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro	2.1.3 b), c)	R13	-
6.1 rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici	6.1.3	R13 - R3	6.1.4
6.2 sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche	6.2.3	R13 - R3	6.2.4

Carla



Atto TOAPFR
 Settore T Ambiente/Pianificazione Territoriale
 Servizio AU Ecologia e ambiente
 U.O. 0030 Rifiuti e Cave
 Ufficio TSUS Uff. Controllo Suolo e Sottosuolo
 C.d.R. 0023 Ecologia ed Ambiente

Autorizzazione impianto

N. Reg. Decr. 734/2008 Data 28/10/2008

N. Protocollo 102037/2008

Oggetto: ITALPLAST snc. Impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi sito in Comune di Quinto di Treviso (TV).

Rettifica D.D.P. 709 del 14/10/2008.

IL DIRIGENTE

VISTO il D.D.P. n. 709 del 14/10/2008 rilasciato alla ditta Italplast snc con sede legale in Via E. Mattei, 4 Quinto di Treviso (TV) e sede operativa in Via E. Mattei, 4/6 Quinto di Treviso (TV);

RILEVATI dei valori errati negli articoli 5 e 6 di detto provvedimento;

VISTI il D.Lgs. 267/2000 e il Regolamento Provinciale di Organizzazione;

DECRETA

ART. 1 - Gli artt. 5 e 6 del D.D.P. 709 del 14/10/2008, rilasciato alla Ditta Italplast snc, sono sostituiti dal



seguenti:

ART.5 - La quantità massima di rifiuti conferibili all'impianto è di 6100 t/anno, così ripartiti:


- 5250 t/a di rifiuti specificati all'art. 3 e avviabili a recupero effettivo (R13-R3) presso l'impianto;
- 850 t/a di rifiuti destinati alla sola messa in riserva (R13), specificati all'art. 4;

ART. 6 - La quantità massima complessiva di rifiuti messi in riserva, presenti istantaneamente all'impianto è pari a 1000 t, corrispondenti a un volume massimo di 1500 mc, così suddivisi:

- tipologia di rifiuti cartacei: 25 t pari a 50 mc adottando un peso specifico apparente 0,5 t/mc;
- tipologia di rifiuti plastici: 675 t pari a 1350 mc adottando un peso specifico apparente pari a 0,5 t/mc;
- tipologia di rifiuti vetrosi: 300 t pari a 100 mc adottando un peso specifico apparente 3 t/mc.

ART. 2 - Rimane valido quant'altro previsto nel D.D.P. 709 del 14/10/2008.

ART. 3 - Il presente provvedimento va trasmesso alla Ditta, alla Regione Veneto, all'ARPA di Treviso, al Comune di Quinto di Treviso, all'Osservatorio Regionale Rifiuti e Compostaggio di Castelfranco Veneto e va affisso all'albo



Atto T0APF4

Settore T Ambiente/Pianificazione Territoriale

Servizio AU Ecologia e ambiente

U.O. 0030 Rifiuti e Cave

Ufficio TSUS Uff. Controllo Suolo e Sottosuolo

C.d.R. 0023 Ecologia ed Ambiente



Autorizzazione impianto

N. Reg. Decr. 709/2008 Data 14/10/2008

N. Protocollo 97844/2008 2

Oggetto: ITALPLAST snc - Autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi sito in Comune di Quinto di Treviso D. Lgs. 152/2006, L.R. 3/2000.

IL DIRIGENTE

PRESO ATTO che la ditta Italplast s.n.c., con sede legale in Via E. Mattei, 4 - in Comune di Quinto di Treviso (TV) opera in procedura semplificata con iscrizione al n.727 del registro provinciale ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 22/97 presso l'impianto di Via E. Mattei, 4/6 a Quinto di Treviso (TV) per le tipologie e le relative attività di recupero indicate nella tabella riportata nell'allegato 1 al presente provvedimento;

VISTA la richiesta della ditta assunta al prot. n.45103/2006 del 05/07/2006 di autorizzazione ordinaria all'esercizio per il medesimo sito e per la stessa attività



di recupero di cui sopra, formulata ai sensi dell'art.210 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art.11 del D.M. 5/2/98, come modificato dal D.M. 186/06;

VISTE le note del 15/05/2007, prot. n.43951 con cui questa Amministrazione ha richiesto integrazioni alla ditta per il procedimento di passaggio dal regime semplificato all'autorizzazione ordinaria;

VISTE le integrazioni inviate dalla ditta con nota del 31.10.2007, acquisita al prot. n.98889/2007 del 06/11/2007 e in forma definitiva con nota del 14/07/2008, prot. n.72744/2008;

VISTA la comunicazione del 03/09/2008, assunta al prot. n.85547/2008 del 05/09/2008, che specifica i quantitativi massimi in stoccaggio e di trattamento;

VISTO che la ditta opera nell'area identificata dai mappali 536 e 116/i del Foglio B/8 del censuario del Comune di Quinto di Treviso;

RITENUTO di autorizzare la ditta ad operare in regime ordinario ai sensi dell'art.210 del D.Lgs. 152/2006 per le operazioni di messa in riserva (R13) e di recupero ai fini della produzione di materia prima secondaria (R3);

VISTO il D.D.P. 258 del 17/04/2007 con cui la ditta è stata autorizzata alle emissioni in atmosfera;

VISTA l'istruttoria del 22/09/2008 condotta dall'Unità Operativa Gestione Rifiuti Urbani e Procedure semplificate;



VISTA la D.G.R.V. n. 2528 del 14/07/1999, che prescrive per le attività di recupero di rifiuti la presentazione di una polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento e una fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dei costi di recupero o smaltimento di rifiuti e dei costi necessari per la bonifica dell'area e delle installazioni;

VISTO che l'importo della fideiussione di cui sopra per lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi è stato rivalutato da ultimo al 31/12/2007, secondo l'indice ISTAT, a 124 Euro/ton;

VISTO che la ditta ha trasmesso con nota del 31/11/2007, assunta al prot. n. 98889/2007 del 06/11/2007 la nomina del responsabile tecnico nella persona del titolare Verbicaro Geppino;

VISTI il D.Lgs. 152/06, la L.R. 3/2000 e la Del. Com. Int. Del 27.07.1984;

VISTO il DM 5/02/1998 come modificato dal DM 186/2006;

VISTO il Piano di Classificazione Acustica del Comune di Quinto di Treviso;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e il Regolamento Provinciale di Organizzazione;

DECRETA

ART. 1 - La ditta ITALPLAST s.n.c., con sede legale in Via E. Mattei, 4 - 31055 Quinto di Treviso (TV), C.F. 02866940246, è autorizzata all'esercizio dell'impianto di



selezione/recupero di rifiuti speciali non pericolosi sito in Via E. Mattei, 4/6 - 31055 Quinto di Treviso (TV), in un'area censita catastalmente al foglio B/8, mappali 536 - 116/i.

ART. 2 - La presente autorizzazione ha validità dieci anni, fino al 13/10/2018.

ART. 3 - La ditta è autorizzata a svolgere attività di messa in riserva (R13) e recupero (R3) per la produzione di materie prime secondarie, in conformità al D.M. 5/2/98, dei rifiuti speciali non pericolosi ascrivibili ai seguenti codici CER, suddivisi per tipologia, nel rispetto delle limitazioni, qualora indicate:

tipologia rifiuti cartacei:

- 150101 imballaggi in carta e cartone;
- 150105 imballaggi in materiali compositi. Prescrizioni: limitatamente a materiali cartacei;
- 150106 imballaggi in materiali misti;

tipologia rifiuti plastici:

- 020104 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi);
- 070213 rifiuti plastici;
- 120105 limatura e trucioli di materiali plastici;
- 150102 imballaggi in plastica;
- 160119 plastica;
- 160216 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215;



- 160306 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305. Prescrizioni: limitatamente a materiali plastici;

- 170203 plastica;

- 191204 plastica e gomma.

ART. 4 - La ditta è autorizzata a svolgere attività di sola messa in riserva (R13) dei rifiuti speciali non pericolosi ascrivibili ai seguenti codici CER:

tipologia rifiuti vetrosi:

- 101112 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111;

- 150107 imballaggi in vetro;

- 160120 vetro;

- 170202 vetro;

- 191205 vetro;

- 101112 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111.

ART. 5 - La quantità massima di rifiuti conferibili all'impianto è di 6100 t/anno, così ripartiti:

- 5200 t/a di rifiuti specificati all'art.3 e avviabili a recupero effettivo (R13-R3) presso l'impianto;

- 800 t/anno di rifiuti destinati alla sola messa in riserva (R13), specificati all'art.4;

ART. 6 - La quantità massima complessiva di rifiuti messi in riserva, presenti istantaneamente all'impianto è pari a





1000 t, corrispondenti a un volume massimo di 1499 mc, così suddivisi:

- tipologia di rifiuti cartacei: 25 t pari a 50 mc adottando un peso specifico apparente 0,5 t/mc;
- tipologia di rifiuti plastici: 675 t pari a 1350 mc adottando un peso specifico apparente pari a 0,5 t/mc;
- tipologia di rifiuti vetrosi: 310 t pari a 99 mc adottando un peso specifico apparente 3 t/mc.

ART. 7 - L'esercizio dell'attività deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art. 178, comma 2, del D.Lgs. 152/06, nonché nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) la quantità massima di rifiuti trattati giornalmente è pari a 25 t/g;
- b) le aree ove si svolgono le attività di ricezione, deposito e lavorazione devono essere mantenute distinte tra loro e identificabili mediante idonee segnaletiche;
- c) i rifiuti di cui all'art.3 destinati alla messa in riserva e al recupero effettivo presso l'impianto devono essere stoccati separatamente per singola tipologia e identificati con idonea segnaletica;
- d) i rifiuti di cui all'art.4 destinati ad esclusiva messa in riserva devono essere depositati separatamente dai rifiuti del ciclo di recupero e dalle MPS e inoltre devono essere stoccati separatamente per singolo CER e



identificati con idonea segnaletica;

e) i rifiuti destinati alla sola messa in riserva devono essere avviati ad operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione. I rifiuti prodotti devono essere avviati all'impianto di destino entro un anno dalla loro produzione;

f) i rifiuti messi in riserva ed esitati dalle operazioni di recupero posti in area esterna devono essere depositati in contenitori appositi, protetti dal dilavamento meteorico e identificabili mediante segnalazione;

g) devono essere rispettate le norme tecniche, di sicurezza e di igiene previste dalla legislazione vigente e dai regolamenti comunali e deve essere garantita una costante pulizia dell'area;

h) devono essere rispettati i limiti di rumore stabiliti per le zone industriali dal Piano di Classificazione Acustica del Comune di Quinto di Treviso;

i) il titolare dell'impianto è tenuto a porre in atto misure e provvedimenti di sicurezza antincendio ai sensi della normativa di settore vigente.

ART. 8 - La gestione e le modalità di stoccaggio dei rifiuti autorizzati devono avvenire in conformità a quanto descritto nella relazione tecnica allegata alla nota del 31/10/2007, assunta al prot. n. 98889/2007 del 06/11/2007, e al lay-out impiantistico inviato con nota del 15/05/2008,



prot. n.52278/2008 del 19/05/2008 che recepisce le prescrizioni dei VV.FF. (Tavola 1 PI allegata al presente provvedimento).

ART. 9 - I prodotti dell'attività di recupero possono essere commercializzati, in quanto materia prima secondaria o prodotto finito, solo se rispondenti alle specifiche dettate dal D.M. 5/2/98 o a successiva norma tecnica emanata ai sensi dell'art. 181-bis del D.Lgs. 152/2006. La ditta deve tenere a disposizione dell'autorità di controllo le verifiche tecniche sulle Materie Prime Secondarie (MPS) prodotte.

ART. 10 - La ditta deve eseguire i controlli di processo secondo le modalità descritte nel programma di controlli trasmesso dalla medesima e richiamati in premessa ed inoltre deve provvedere a:

a) verificare che il campionamento e l'analisi dei rifiuti in ingresso avvengano secondo le seguenti modalità:

- per il campionamento dei rifiuti si devono applicare le norme UNI 10882;
- per la caratterizzazione del rifiuto e l'attestazione della non pericolosità devono essere effettuate analisi che attestino i requisiti del rifiuto stabiliti dal D.M. 5/2/98 e s.m.i., qualora specificati, in riferimento alle tipologie 2.1, 6.2;
- per le analisi, si devono applicare metodiche



standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;

- il campionamento e le analisi vanno effettuati in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e successivamente ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione del rifiuto;

b) respingere i carichi non conformi; il titolare dell'impianto di recupero deve gestire il rifiuto non conforme con idonea procedura volta ad evitare il reiterarsi dei casi di conferimento anomalo e il rischio ambientale ed assicurarsi del corretto smaltimento del rifiuto; in particolare:

- deve essere posto in aree di stoccaggio esclusivamente dedicate, realizzate al coperto e dotate degli opportuni sistemi di sicurezza, quali il bacino di contenimento, estintori e materiali assorbente;

- deve essere messo in carico sul registro utilizzando il CER più appropriato, specificando nelle annotazioni che si tratta di un rifiuto rinvenuto occasionalmente in una partita di rifiuti ritirata ed il produttore (cliente) deve essere informato dell'accaduto.

ART. 11 - Ai fini delle elaborazioni statistiche condotte dall'Osservatorio provinciale sui Rifiuti, la ditta deve trasmettere allo stesso, in formato elettronico





all'indirizzo osservatoriorifiuti@provincia.treviso.it, un resoconto semestrale in cui si riportano:

- i quantitativi in t dei rifiuti in ingresso e in uscita dall'impianto suddivisi secondo i codici CER e le operazioni condotte sugli stessi presso l'impianto;
- i quantitativi in t delle materie prime secondarie e dei prodotti finiti e destinazioni degli stessi suddivisi per settori di attività;
- nominativo azienda, indirizzo della sede operativa, attività ed operazioni di recupero effettuate, estremi autorizzativi degli impianti destinatari dei rifiuti in uscita dall'impianto; i resoconti, a partire dalla data di autorizzazione, devono essere presentati entro il mese successivo al periodo semestrale di attività.

ART. 12 - La ditta è tenuta a presentare alla Provincia, entro sessanta giorni dal ricevimento del presente decreto, una polizza fideiussoria avente validità almeno pari a quella dell'autorizzazione più sei mesi e di importo di 124.000,00 euro (centoventiquattromila/00 euro) stilata secondo il fac-simile scaricabile dal sito internet della Provincia. Le Polizze non conformi in ogni parte al fac-simile vengono rigettate. La ditta deve inoltre, sempre entro lo stesso termine, produrre una polizza di responsabilità civile inquinamento avente validità almeno pari a quella dell'autorizzazione e di valore pari a



2.582.000,00 euro (duemilionicinquecentottantaduemila/00 euro). La ditta potrà presentare garanzie finanziarie ridotte, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 152/2006, allegando il documento attestante la certificazione EMAS o UNI EN-ISO 14001:2004.

ART. 13 - La ditta è cancellata dal Registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi a partire dalla data di presentazione a questa Amministrazione delle garanzie finanziarie di cui all'articolo precedente.

ART. 14 - Nel caso di variazione del tecnico responsabile dell'impianto, la ditta deve tempestivamente comunicare a questa Amministrazione il nuovo nominativo, con esplicita nota di accettazione da parte dell'incaricato e attestazione di idonee conoscenze tecniche.

ART. 15 - La ditta deve tenere appositi quaderni di registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti, così come previsto dall'art.28, comma 2, della L.R. 3/2000.

ART. 16 - Il presente atto, rilasciato ai sensi dell'articolo 210 del D.Lgs. 152/2006, non sostituisce visti pareri e concessioni, nonché eventuali altri atti autorizzativi, necessari al fine della gestione dell'impianto. Pertanto la presente autorizzazione è



accordata facendo comunque salvi eventuali diritti di terzi
nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni
di competenza di altri Enti.

ART. 17 - La presente autorizzazione potrà essere sospesa,
modificata o dichiarata decaduta, nei casi previsti
dall'art. 35 della L.R. 3/2000.

ART. 18 - Il presente provvedimento va trasmesso alla
ditta, alla Regione Veneto, all'ARPA di Treviso, al Comune
di Quinto di Treviso, all'Osservatorio Regionale Rifiuti e
Compostaggio di Castelfranco Veneto e va affisso all'albo
della Provincia ed a quello del Comune.



Deft. Carlo Rapicavoli



ITALPLAST S.N.C.
IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI
IN COMUNE DI QUINTO DI TREVISO, VIA MATTEI 4/6.

ALLEGATO 1 - Elenco delle attività di recupero di cui alla iscrizione n. 727 al registro delle ditte che recuperano rifiuti in procedura semplificata.

Tipologia	Attività di recupero	Operazione di recupero	Caratteristiche delle materie prime secondarie
1.1 Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi	1.1.3 b)	R13-R3	1.1.4 b)
2.1 Vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro	2.1.3 b), c)	R13	-
6.1 rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici	6.1.3	R13 - R3	6.1.4
6.2 sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche	6.2.3	R13 - R3	6.2.4

Carla



Atto TOAKQ8

Settore T Ambiente/Pianificazione Territoriale

Servizio AU Ecologia e ambiente

U.O. 0031 Aria

Ufficio TARI Emissioni

C.d.R. 0023 Ecologia ed Ambiente

Emiss.in atmosfera

N. Reg. Decr. 258/2007 Data 17-04-2007

N. Protocollo 36350/2007

Oggetto: Ditta ITALPLAST SNC di Verbicaro Geppino & C. -
Via Enrico Mattei n. 4/6 - QUINTO di TREVISO. Au-
torizzazione alle emissioni in atmosfera. D.Lgs
152/2006, articoli 270 e 271.

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda pervenuta in data 24.01.2007 con
cui la Ditta ITALPLAST SNC di Verbicaro Geppino &
C. con sede impianto in Via Enrico Mattei, 4/6 -
QUINTO di TREVISO chiede il rilascio
dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera,
ai sensi dell'articolo 269 comma 2 del D.Lgs n.
152/2006;

VISTA l'iscrizione al Registro Provinciale delle
Imprese che effettuano attività di recupero di
rifiuti non pericolosi ex articoli 214-216 del
D.Lgs n. 152/2006 con il numero 727;

24 APR 2007
 Consegnato in data
 al Sig. Ricci Giancarlo (residente al n. 10)
 identificato mediante P.I. n. 66215131TV 2007
 Ricci Giancarlo



Atto T0AKQ8

Settore T Ambiente/Pianificazione Territoriale

Servizio AU Ecologia e ambiente

U.O. 0031 Aria

Ufficio TARI Emissioni

C.d.R. 0023 Ecologia ed Ambiente

Emiss.in atmosfera

N. Reg. Decr. 258/2007

Data 17/04/2007

N. Protocollo 36350/2007

Oggetto: Ditta ITALPLAST SNC di Verbicaro Geppino & C. -
Via Enrico Mattei n. 4/6 - QUINTO di TREVISO. Au-
torizzazione alle emissioni in atmosfera. D.Lgs
152/2006, articoli 270 e 271.

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda pervenuta in data 24.01.2007 con
cui la Ditta ITALPLAST SNC di Verbicaro Geppino &
C. con sede impianto in Via Enrico Mattei, 4/6 -
QUINTO di TREVISO chiede il rilascio
dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera,
ai sensi dell'articolo 269 comma 2 del D.Lgs n.
152/2006;

VISTA l'iscrizione al Registro Provinciale delle
Imprese che effettuano attività di recupero di
rifiuti non pericolosi ex articoli 214-216 del
D.Lgs n. 152/2006 con il numero 727;

Ministero dell'Economia
e delle Finanze
Agenzia
Entrate0025783 00003043 W0C86001
0003028 19/02/2007 12:25:27
001-00009 6923D8DC6B714F15

0 1 05 111888 159 3





VISTO il parere favorevole del Comune sede dell'impianto, pervenuto in data 12.03.2007;

VISTE le note integrative pervenute in data 23.03.2007;

VISTA la documentazione agli atti;

VISTA l'istruttoria tecnica condotta dall'Unità Operativa Emissioni in Atmosfera del Servizio Ecologia ed Ambiente;

VISTO il D.Lgs n. 152/2006;

VISTI il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e l'articolo 15 del Regolamento Provinciale d'Organizzazione;

DECRETA

ART. 1 - La Ditta ITALPLAST SNC di Verbicaro Geppino & C. - sede legale: Via Enrico Mattei, 4/6 - QUINTO di TREVISO è autorizzata, ai sensi degli articoli 270 e 271 del D.Lgs n. 152/2006, alle emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto sito in Comune di QUINTO di TREVISO, Via Enrico Mattei, 4/6.

ART. 2 - La quantità e la qualità degli inquinanti derivanti dal ciclo produttivo, relativi alla totalità dei punti d'emissione, devono rientrare nei limiti di cui alla normativa vigente, con particolare riferimento agli allegati limiti e prescrizioni che formano parte integrante del



presente decreto d'autorizzazione.

ART. 3 - La presente autorizzazione ha validità 15 anni ed è rinnovabile ai sensi dell'articolo 269 comma 7 del D.Lgs n. 152/2006.

ART. 4 - Modifiche sostanziali dell'impianto, che comportino variazioni qualiquantitative delle emissioni, ed il trasferimento dell'impianto in altra sede, devono essere preventivamente autorizzati ai sensi dell'articolo 269 commi 2 e 8 del D.Lgs n. 152/2006.

ART. 5 - La presente autorizzazione è accordata restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi nonché i provvedimenti di competenza d'altri enti.


ART. 6 - L'ARPAV è invitata a controllare l'osservanza del presente decreto.

ART. 7 - Il presente decreto va affisso all'Albo di quest'Amministrazione ed a quello del Comune in cui ha sede l'impianto.

FG/re



Carlo Rapicavoli
Dott. Carlo Rapicavoli



VALORI LIMITE DI EMISSIONE E PRESCRIZIONI

Per l'individuazione dei punti di emissione si fa riferimento alla tavola allegata all'istanza ex art. 269 comma 2 del D. lgs. 152/06, pervenuta in data 24/01/07, n. prot. 9673/07.

Operazioni di macinazione
Punto di emissione n. 1

Parametro: polveri
Valore limite di emissione: 10 mg/m³.

Procedure di messa in esercizio e regime

L'impresa, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, ne dà comunicazione alla Provincia di Treviso.

Tra la messa in esercizio dell'impianto e la sua messa a regime deve intercorrere un periodo di tempo non superiore a 90 giorni.


Entro 60 giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, l'impresa comunica alla Provincia di Treviso i dati relativi ad almeno due serie di misure analitiche alle emissioni da effettuarsi nell'arco di 10 giorni.

Misure analitiche di autocontrollo

Non si prescrivono misure analitiche di autocontrollo successive a quelle previste per l'avvio impianto ai sensi dell'art. 269 comma 5 del D. lgs. 152/06.

- I valori limite di emissione si riferiscono al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose;
- i valori in concentrazione vanno riferiti al volume di effluente gassoso anidro rapportato alle condizioni fisiche normali (0° C e 101,3 kPa);
- per la quantificazione del numero di campioni, almeno tre per ogni parametro, e la durata dei prelievi devono essere seguite le indicazioni riportate nel Manuale UNICHIM n.158/88;
- per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni relative ai parametri di esercizio che regolano il processo, alla tipologia e quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel periodo di tempo interessato ai prelievi.





Gestione degli impianti di trattamento delle emissioni in atmosfera

- L'esercizio degli impianti di trattamento deve avvenire in modo tale da garantire, per qualunque condizione di funzionamento dell'impianto industriale cui sono collegati, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti con l'autorizzazione;
- le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di trattamento devono essere effettuate con la frequenza, le modalità ed i tempi previsti all'atto della loro progettazione;
- le operazioni di manutenzione degli impianti di trattamento dovranno essere documentate mediante registrazione degli interventi effettuati;
- qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati.

Accessibilità ai punti di campionamento e misura

Ogni camino deve essere dotato di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera, secondo i dettagli costruttivi riportati nel manuale UNICHIM n. 122/86 - tronchetto tipo A (di cui si allega prospetto e dimensioni).

Le prese devono essere rese accessibili con scale fisse e ballatoi secondo le attuali norme di sicurezza sul lavoro.

I punti di emissione devono essere identificati con segnaletica fissa e numerazione corrispondente a quella individuata nella tavola in scala 1.200 datata 05/04/05

Metodi analitici di riferimento

- Metodo di cui alla norma UNI 10169 per la misura di velocità e portata dei flussi gassosi convogliati;
- Metodo di cui alla norma UNI EN 13284 -1 per la misura delle polveri.



M.U. 422

Tronchetti e flange per misure e prelievi





Figura 1 - Tipo A



Dimensioni in mm								
Valori	l	d	a	b	c	g	d fori	N. fori
Tipo B	120	125	ca. 50	1" 1/4	260	210	22	4
Tipo C	150	200	ca. 50	1" 1/4	350	300	22	6
Tipo D	150	300	ca. 50	1" 1/4	440	400	22	8

Figura 2 - Tipo B, C, D